

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, IN FAVORE DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, INDETTO TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA DA AVVIARE SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. N. 36/2023. A.S. 2023/2024 - 2024/2025**

## **CONTRATTO D'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MEDIANTE PRODUZIONE E FORNITURA DI PASTI VEICOLATI**

....

*(Protocollo e costituzione di rito dei componenti legali rappresentanti delle parti)*

....

In esecuzione della determinazione dirigenziale n \_\_\_\_ registro generale del \_\_\_\_\_, con cui è stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto oggetto del presente contratto, tra il Comune di Reggio Calabria, come sopra rappresentato, ed il Fornitore, pure come sopra rappresentato,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

#### **Articolo 1**

##### **Valore degli atti citati e degli allegati**

1. Gli atti e i documenti espressamente richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allo stesso allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Vengono allegati per costituire parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
  - 2.1 Il Capitolato Speciale d'Appalto, in seguito anche denominato Capitolato Tecnico o, più semplicemente Capitolato, il presupposto Bando di gara ed il pertinente Capitolato d'oneri comprensivo di tutti i suoi allegati;
  - 2.2 Offerta Tecnica del Fornitore;
  - 2.3 Offerta Economica del Fornitore.

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

Nell'ambito del Contratto si intendono integralmente trascritte le definizioni contenute al paragrafo 1.1. del Capitolato.

#### **Articolo 3**

##### **Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente atto;

Schema di Contratto Servizio di Refezione scolastica a.s.2023/2024 e 2024/2025

- b) dal Bando e dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Offerta Economica, dall'Atto di Regolamentazione del Servizio e dalla normativa in materia alimentare anche se non espressamente richiamata;
  - c) dalle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;
  - d) dalle disposizioni degli altri testi normativi in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, solo in quanto espressamente richiamate nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico;
  - e) dal codice civile, dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
2. Le clausole del Contratto e dei suoi Allegati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **Articolo 4**

##### **Oggetto del Contratto**

1. L'appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di refezione scolastica agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio del Comune di Reggio Calabria, di cui il Fornitore è risultato aggiudicatario, meglio specificate nel capitolato tecnico.
2. Il servizio dovrà essere espletato mediante preparazione e confezionamento dei pasti presso i Centri di Produzione appartenenti al Fornitore e trasporto degli stessi mediante legame fresco-caldo.
3. Il servizio, come meglio specificato nel Capitolato, al quale espressamente si rinvia, comprende anche la fornitura dei pasti, al personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione, ed al personale ATA di servizio alla mensa, nonché la fornitura, in casi eccezionali o su richiesta dell'Ente, dei cestini freddi in sostituzione del pasto (es. gite scolastiche, ecc.).
4. Il servizio di refezione scolastica comprende tutte le attività necessarie per la fornitura dei pasti e per l'erogazione del servizio ed è diversamente articolato in funzione delle esigenze dell'Ente.

#### **Articolo 5**

##### **Durata**

1. Il Contratto avrà durata presumibile dall'inizio del mese di ottobre alla fine del mese di maggio di ciascun anno del biennio scolastico 2023/2024 e 2024/2025.
2. Al paragrafo 6.1.1 del capitolato sono fissati, rispettivamente, la decorrenza e la cessazione

del periodo contrattuale e le possibili variazioni per proroga, e la decorrenza dell'attivazione del servizio.

## **Articolo 6**

### **Articolazione e condizioni del servizio**

1. Il Fornitore dovrà assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica in favore delle scuole indicate, secondo le modalità definite ed i termini specificati, oltre che nel presente contratto, nel Capitolato e nei relativi allegati nonché nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.
2. Il servizio comprenderà, come meglio specificato nel Capitolato, tutte le attività necessarie per la fornitura dei pasti e per l'erogazione del servizio che dovrà avvenire con stoviglie riutilizzabili.
3. Le scuole presso le quali il servizio di refezione scolastica sarà espletato sono indicate nella tabella delle Sedi di Refezione allegata al Capitolato.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 13) tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
5. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica nonché nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.
6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza ed igiene in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di idoneo personale, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Ente interessato di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto, ai rispettivi Allegati

e all'Atto di Regolamentazione del Servizio.

## **Articolo 7**

### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. A tal fine, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la dimostrazione dell'adempimento dei predetti obblighi, anche con il deposito della relativa documentazione, compresi la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il Piano di Sorveglianza Sanitaria specifico, che il Fornitore è tenuto a redigere entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, al fine di ottemperare alle norme previste vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Prima della consegna del servizio, dovrà comunque essere sottoscritto dalle parti il Documento Unico di Valutazione del Rischio per l'Eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I).
4. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 36/2023 il presente contratto è sottoposto alle seguenti clausole sociali, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato: utilizzo in via prioritaria dei lavoratori impiegati nel precedente appalto alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni previste sui cambi di gestione dagli articoli da 332 a 340 del vigente CCNL Turismo (Capo II, Norme per la ristorazione collettiva mense aziendali), dovendosi comunque tener conto, ai sensi della predetta normativa contrattuale, delle problematiche connesse a particolari situazioni dell'utenza che determinino la riduzione del numero di pasti/giorno rispetto ai dati della precedente gestione ed un conseguente calo dell'occupazione.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
7. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

## **Articolo 8**

### **Organizzazione del lavoro e ruolo dell'Ente**

Il Fornitore accetta di essere sottoposto all'attività di controllo svolta dall'Ente, ai fini dell'accertamento del corretto adempimento della fornitura, anche eventualmente avvalendosi di un organismo terzo che compirà attività a carattere istruttorio ed operativo per conto dell'Ente.

## **Articolo 9**

### **Obblighi di verifica della soddisfazione del cliente**

Il Fornitore si obbliga a predisporre ed adottare il sistema di monitoraggio continuo della soddisfazione del cliente, attraverso le indagini di *customer satisfaction* condotte con le modalità e secondo le cadenze temporali definite nel paragrafo 12.8 del Capitolato.

## **Articolo 10**

### **Corrispettivi**

1. Il corrispettivo del servizio di refezione scolastica è determinato, applicando i prezzi unitari indicati dal Fornitore nell'Offerta Economica allegata al presente atto, al numero dei pasti o dei cestini freddi prenotati e consegnati.
2. Il prezzo effettivamente dovuto dall'Ente verrà calcolato in ragione dei pasti effettivamente prenotati e consegnati. I pasti prenotati e consegnati dovranno essere tutti pagati al Fornitore, indipendentemente dal loro consumo.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Ente.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi.
7. Il Fornitore, a mezzo del componente suo legale rappresentante, dichiara di accettare espressamente le clausole del capitolato allegato al presente atto inerenti le variazioni in diminuzione e le variazioni in aumento delle prestazioni da lui dovute, comprese le variazioni che

determinano un aggravamento dei costi aziendali del medesimo Fornitore, e rinuncia espressamente a pretendere e ad agire giudizialmente per farsi riconoscere il diritto ad un maggior corrispettivo contrattuale, ovvero il diritto a modificare qualunque altra clausola del presente contratto, del capitolato e degli altri atti contrattuali applicabili.

8. Alla spesa per il finanziamento del servizio oggetto del presente contratto si farà fronte in parte con fondi comunali, in parte con contributi ministeriali e regionali, ed in parte con i proventi delle tariffe pagate dall'utenza.
9. Il corrispettivo dovuto viene dall'Ente liquidato alle scadenze e con le modalità fissate dal capitolato allegato; con il provvedimento di liquidazione vengono anche applicate, per ritenuta sul corrispettivo complessivo, le penali a carico del Fornitore, per i casi, entro le misure e con le modalità fissate dal medesimo capitolato.

## **Articolo 11**

### **Fatturazione e Pagamenti**

- 1 Le modalità per la fatturazione e quelle per la liquidazione ed il pagamento dei corrispettivi è disciplinato al paragrafo 13 del capitolato tecnico.
- 2 Al fine di garantire la corretta emissione della fattura completa di tutti i dati previsti dalle attuali normative in materia e permettere all'Ente la tempestiva gestione delle procedure amministrative di controllo e di pagamento, in ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti elementi, salvo quanto diversamente previsto da susseguenti disposizioni di legge o di regolamento:
  - a) il Settore committente "Comune di Reggio Calabria – Settore 11 Istruzione Sport Politiche giovanili Partecipate", nonché il numero e la data della determinazione dirigenziale di affidamento;
  - b) il numero dell'impegno di spesa comunicato dal Settore committente, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
  - c) gli estremi, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, del numero di repertorio e data del presente contratto;
  - d) la scadenza o i termini del pagamento;
  - e) l'IBAN del conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva);
  - f) il Codice identificato di gara (CIG), tranne i casi di esclusione previsti dalla legge;
  - g) la descrizione delle prestazioni oggetto della fatturazione;
  - h) il codice univoco IPA del Comune di Reggio Calabria: c\_h224;
  - i) il nome dell'Ufficio (coincidente con il Settore committente) e il codice univoco ufficio: FJS5GA.
- 3 Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non

potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 4 Il diritto al pagamento degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi esigibili, e l'esclusione di ogni eccezione d'inadempimento opponibile dal Fornitore anche in caso di ritardo di pagamento di una o più fatture, viene disciplinato dall'art. 1224 c.c.

## **Articolo 12**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) dichiara che con riferimento al presente contratto non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990;
  - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **Articolo 13**

### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore dell'Ente per un importo pari a \_\_\_\_\_, mediante la stipula della polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla agenzia di \_\_\_\_\_ della impresa assicurativa / Bancaria / Intermediaria finanziaria \_\_\_\_\_, che viene accettata e ritenuta dal componente legale rappresentante del Comune, che ne rilascia al Fornitore ampia e finale quietanza.

## **Articolo 14**

### **Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. A fronte delle responsabilità per danni a persone e cose e dei consequenziali obblighi, il Fornitore dichiara di aver stipulato apposita/e polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del disciplinare di gara. In particolare, il Fornitore ha presentato:
  - 2.1 polizza assicurativa, a beneficio dell'Ente e dei terzi e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto.
  - 2.2 polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera, che preveda la copertura degli infortuni derivanti al personale dipendente del Fornitore.
  - 2.3 polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile prodotti per i danni materiali e lesioni cagionati a terzi conseguenti a somministrazione di pasti e dalla vendita di prodotti alimentari.

## **Articolo 15**

### **Informazione antimafia**

1. I componenti dichiarano che con nota prot. n. .... del ....., spedita dal competente Settore del Comune, è stata richiesta alla Prefettura di ....., tramite consultazione del sistema telematico B.N.D.A., l'informazione antimafia prescritta dagli artt. 91 e seguenti del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e che ad oggi:

nei confronti del Fornitore e dei Soggetti indicati nell' art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni, quali risultano dalla citata richiesta, non sussistono, alla data del ....., le cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per i provvedimenti applicati ai Soggetti elencati nell'art. 4 del D.lgs. 159/2011, né gli elementi ostativi previsti dagli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011.

*Ovvero:*

non è stata rilasciata la predetta informazione. Conseguentemente, le parti, essendo decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del citato D.lgs. 159/2011, prendono atto e convengono che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 93, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva sancita dalla medesima disposizione normativa anche per l'ipotesi in cui gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto; in tale caso, il Comune recederà dal contratto e non erogherà il corrispettivo contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso

delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

## **Articolo 16**

### **Incompatibilità**

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

## **Articolo 17**

### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **Articolo 18**

### **Clausola compromissoria – esclusione**

Tutte le controversie nascenti dal rapporto di fornitura oggetto del presente capitolato, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.

## **Articolo 19**

### **Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Ente sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

## **Articolo 20**

### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per

l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D.lgs. 196/2003.
3. Il Comune di Reggio Calabria tratta i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet <http://www.reggiocal.it>.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. L'Ente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso l'Ente dichiara espressamente di acconsentire al trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Ente nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

## **Articolo 21**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Calabria ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, il rapporto contrattuale oggetto della presente convezione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione del dirigente del Settore 11 – "Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Partecipate" del medesimo Comune, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, 2° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, la predetta clausola dovrà essere conforme alla seguente:

*"Art. (...)*

*(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

*1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

*2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Reggio Calabria".*

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, l'apposita clausola di cui al precedente 6° comma.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

## **Articolo 22**

### **Patto d'integrità**

Il Fornitore che in data odierna ha sottoscritto il "PATTO DI INTEGRITA'", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.115 del 25/08//2016, dichiara espressamente di impegnarsi a rispettarlo in ogni sua parte.